

DELIBERA N. 300/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN VITO A TAGLIAMENTO (PORDENONE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”;

VISTA la nota del 17 settembre 2021 (ns. prot. n. 0369593) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la documentazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Vito a Tagliamento a seguito della segnalazione dei consiglieri comunali Andrea Bruscia e Alberto Bernava per la diffusione alla cittadinanza, in data 15 settembre 2021, attraverso il canale *social* istituzionale del Comune sulla piattaforma “*WhatsApp*” e denominato “*WhatsApp San Vito*”, di un messaggio in violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale declinato all’art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver verificato che “*il medesimo messaggio risultava pubblicato anche sul profilo istituzionale del Comune sulla piattaforma “Telegram”, mentre per quanto riguardava il terzo canale social gestito dal Comune sulla piattaforma di condivisione di video denominata “YouTube”, l’ultimo video caricato riportava la data del 18 agosto u.s., pertanto al di fuori del periodo elettorale*”, avviava il procedimento con la richiesta al Comune di San Vito a Tagliamento delle controdeduzioni in data 16 settembre 2021 e, rilevando l’assenza del requisito dell’indispensabilità nella comunicazione, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di San Vito a Tagliamento, On. Antonio Di Bisceglie, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando che:

- relativamente al requisito dell’impersonalità “*Il messaggio [...] si limita con tono neutrale a fornire la mera comunicazione della presentazione di un progetto. Come si può ben notare non c’è alcuna sollecitazione con finalità promozionali alla partecipazione dell’evento [...] e non contiene alcuna rappresentazione suggestiva ai fini elettorali. [Inoltre] alla presentazione partecipa l’ingegnere progettista che illustrerà l’opera*”;
- in merito al secondo requisito dell’indispensabilità “*Le risorse finanziarie disponibili, ottenute recentemente dalla Regione, unitamente alla necessità di effettuare una condivisione del progetto con la popolazione nell’ambito del percorso che deve vedere una soluzione condivisa di progetto di fattibilità con FVG STRADE entro settembre 2021 per consentire la programmata prosecuzione della progettualità esecutiva e quindi l’urgente realizzabilità dell’opera, hanno determinato l’improcrastinabilità dell’iniziativa per mantenere i tempi programmati e non cagionare ritardi di un’opera come detto, urgente ed indispensabile. Infine si evidenzia che proprio in rispetto delle norme, il [Sindaco] assieme ad altri amministratori, si sono astenuti da qualsiasi intervento e commento*”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione sono quelle ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021) e sono riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, nonché dell'intera documentazione istruttoria, in particolare della comunicazione del 15 settembre 2021 inviata tramite messaggio di *whatsapp* dalla chat comunale denominata *“WhatsApp San Vito”* del seguente tenore: *“Il comune rende noto che è in programma per giovedì 16 settembre alle ore 20:30 la presentazione del progetto di nuova rotatoria da realizzarsi*

a Madonna di Rosa / Rosa. L'illustrazione dell'elaborato tecnico si terrà all'Osteria Rosa, via Rosa n.49", disponibile "anche nel canale Telegram", direttamente raggiungibili - come accertato dal competente Comitato regionale - "dalla barra di navigazione statica posizionata in alto e presente in tutte le pagine web del sito istituzionale del Comune";

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Taviano attraverso i canali di comunicazione istituzionale costituiti dalle piattaforme digitali "WhatsApp San Vito" e Telegram;

RITENUTO che tale attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di San Vito a Tagliamento attraverso la messaggistica *whatsapp* comunale "WhatsApp San Vito", disponibile "anche nel canale Telegram", appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, mentre ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto - come rappresentato dal competente Comitato regionale - "il tono del messaggio appare neutro e non enfatico, non vengono citati nomi e cognomi e neppure cariche pubbliche e la comunicazione si limita ad indicare orario e luogo della presentazione del progetto", tale da poter essere considerato "una modalità comunicativa prevalentemente "di servizio", tuttavia non si rileva il requisito dell'indispensabilità, in quanto senza "entrare nel merito della necessità di realizzare l'opera in questione in tempi urgenti o semplicemente brevi" non sono stati forniti elementi "a supporto dell'immediata e improcrastinabile urgenza di coinvolgere la popolazione in un incontro illustrativo con il progettista dell'opera ai fini di consentire la realizzazione della stessa", tale da poter essere considerato non differibile in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale comunicazione alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, in tutti i casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della comunicazione oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di San Vito a Tagliamento di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il messaggio del 15 settembre 2021 sulla presentazione del progetto di nuova rotatoria e pubblicata sulla piattaforma istituzionale "WhatsApp" denominata "*WhatsApp San Vito*", disponibile anche su *Telegram*, in quanto non indispensabile, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*" all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Vito a Tagliamento (Pordenone) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba